

COMUNE DI GALATONE

-Provincia di Lecce-

Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a una Discarica per rifiuti inerti e per rifiuti speciali non pericolosi (D.D. Prov. di Lecce n°522 del 16/03/2013 e s.m.i.)

Ubicazione: Discarica per rifiuti inerti e per rifiuti speciali non pericolosi- loc. "Vignali-Castellino"

***Rinnovo AIA ex art.29-octies
D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.***

DOC_AIA-32

RISCONTRO ALLA CDS DEL 08/11/2022

Data: <i>Dicembre 2022</i>	Aggiornamento: 1	Riscontro Nota Arpa Prot. 0080208 del 24/11/2022
Data: <i>Gennaio 2023</i>	Revisione : 1	Riscontro Nota Città Galatone Prot. 0036750 del 20/12/2022

Data: *Gennaio 2023*

REI s.r.l.
*Via B. Acquaviva D'Aragona n.5
73020 Cavallino
C.F./P. Iva: 03511800751*

I TECNICI:
*Ing. Daniele CALO'
Dott. Luigi Palmisano*

Sommario

PREMESSA	3
1 RISCONTRO NOTA ARPA prot. 0080208 del 24/11/2022	5
2 RISCONTRO NOTA PROT. 0036750 del 20/12/2022 CITTÀ DI GALATONE	14
2.1 PREMESSA	14
2.2 PARERE URBANISTICO del 07/11/2022 del 4° SETTORE – Servizi Tecnici	14
2.3 PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA emesso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con Verbale n.ro 23 del 15/11/2022	25
2.4 DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI GALATONE DI INDIRIZZO N. 52 DEL 25/11/2022	26

Il presente documento costituisce il riscontro alle osservazioni, chiarimenti e richieste di integrazioni avanzate nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi – in modalità telematica – lo scorso 8 novembre 2022 il cui verbale è stato trasmesso tramite PEC dalla Provincia di Lecce con nota prot. N.0044867/2022 del 15/11/2022. In particolare, oltre a riportare in premessa un sintetico commento di carattere generale, si riporta il riscontro al parere ARPA Puglia prot. 0080208 del 24/11/2022 (cfr. capitolo §1.)

INTEGRAZIONI DEL DICEMBRE 2022

Il presente documento è integrato con il riscontro alla nota prot. 0036750 del 20/12/2022 della Città di Galatone alla quale sono allegati, oltre alla D.C.C. n.52/2022 Città di Galatone, il parere negativo di compatibilità urbanistica del 07/11/2022 emesso dal 4° Settore – Servizi Tecnici e il parere sfavorevole di cui al Verbale n.ro 23 del 15/11/2022 della Commissione Locale per il Paesaggio.

PREMESSA

La discarica monomateriale è stata autorizzata con Deliberazione del Dirigente della Provincia di Lecce n.ro 522 del 2013 per una volumetria di mc 80.403; alla data odierna, sono stati smaltiti mc 41.592 pertanto, affinché l'area possa essere colmata fino all'originario piano campagna devono essere conferiti 38.811mc.

Il colmamento della discarica sino al piano campagna è improcrastinabile ed obbligatorio, in quanto solo raggiungendo il piano campagna si può procedere all'esecuzione delle opere autorizzate di chiusura della stessa. Viceversa lasciare la discarica nella situazione attuale determinerebbe una situazione di enorme rischio ambientale poiché la società non potrà essere obbligata all'esecuzione di alcuna opera di chiusura ad una quota intermedia.

Il mancato raggiungimento del quantitativo autorizzato di smaltimento di rifiuti si riflette negativamente anche sul piano finanziario dell'iniziativa che, a causa dei mancati introiti, non può garantire:

- di eseguire i lavori di chiusura della discarica;
- di effettuare la post gestione della stessa;

Inoltre si fa rilevare che l'impossibilità a riaprire l'impianto autorizzato e a smaltire il quantitativo autorizzato (DD n° 522 del 2013, ha impedito di raggiungere gli obiettivi finanziari, inseriti negli elaborati del progetto approvato (SR-05 – Piano economico Finanziario).

- L'aver smaltito della discarica monomateriale mc 41.592 pari al 51,73 % di quello autorizzato (mc 80.403), ha impedito di fatto di avere il flusso di cassa necessario a garantire la realizzazione dei lavori di chiusura della discarica (capping di copertura) e ad accantonare i costi per la post-gestione.
- Si fa rilevare che dal 2017 ad oggi la società nonostante la chiusura dell'impianto, ha svolto le attività di monitoraggio previste nonché la prestatore fidejussioni per le fasi di gestione, chiusura e post-gestione.

Infine, si fa osservare che gli ostacoli alla ripresa degli smaltimenti sono stati legati esclusivamente alla richiesta di REI srl di adeguare le modalità di stoccaggio dei rifiuti rispetto a quelli autorizzati con AIA 522/2013 dalla stessa Provincia ed approvati da ASL e ARPA: modalità **oggetto di contestazione in sede di procedimento penale.**

La proposta presentata dalla società REI, anche in esito ad una preliminare interlocuzione con gli Uffici della Provincia di Lecce, è funzionale al superamento delle criticità contestate; è quindi escluso possa configurarsi una variante sostanziale dell'impianto nella struttura e nel dimensionamento approvato con la D.D. n. n.ro 522 del 2013 (cfr., anche, D.G.R. n. 648/2011).

Ribadendo che la gestione dell'impianto non ha mai determinato alcuna criticità ambientale ed è stato gestito nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, si ritiene di richiamare l'attenzione sulla grave situazione che si ha a livello provinciale e regionale per il diffuso abbandono nelle campagne di materiali contenenti amianto, pratica presente anche nel territorio di Galatone. Ciò avviene a causa dell'assenza di impianti che di conseguenza



determinano altissimi costi di smaltimento che inducono all'abbandono di tali materiali con conseguente deterioramento dello stesso e liberazione di fibre di amianto nell'aria.

Uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha evidenziato che il carico sanitario in Italia stimato ammonta a circa 4.400 decessi/anno dovuti all'esposizione ad amianto nel periodo 2010-2016: 3.860 uomini e 550 donne. Di questi, 1.515 sono persone decedute per mesotelioma maligno (più dell'80% dei mesoteliomi è causata dall'amianto), 58 per asbestosi (malattia polmonare causata da inalazione di fibre di amianto), 2.830 per tumore polmonare e 16 per tumore ovarico.

1 RISCONTRO NOTA ARPA prot. 0080208 del 24/11/2022

ARPA Puglia, con nota prot. 0080208 del 24/11/2022 ha trasmesso le sue valutazioni tecniche di merito circa il procedimento in esame. In particolare, l'Agenzia ha ritenuto opportuno chiedere alla Ditta di modificare il Piano di Abbancamento per *“renderlo maggiormente coerente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 36/2003 e smi con particolare riferimento alla realizzazione di settori e trincee che impediscano la frantumazione dei rifiuti depositati e la predisposizione di piste esclusive per il passaggio dei mezzi d’opera.”*

La REI srl in riscontro a tale richiesta ha ritenuto utile, in aggiunta alla revisione di quanto precedentemente trasmesso, provvedere ad elaborare due ulteriori ipotesi relative alle modalità di abbancamento. Tali ipotesi prevedono: (ipotesi A) l'utilizzo esclusivo di gru per la movimentazione ed il successivo abbancamento dei rifiuti contenenti amianto; (ipotesi B) un sistema “ibrido” di abbancamento costituito da una pista esclusiva e una gru. A tal fine si rimanda agli elaborati integrativi prodotti.

Circa il Piano di Monitoraggio e Controllo, il gestore ha inteso riscontrare alle richieste avanzate revisionando il Piano di Monitoraggio e Controllo (rev.01 dicembre 2022). In particolare, il DAP LECCE di ARPA ha richiesto (l'elenco seguente è uno stralcio della nota in esame):

1. **RICHIESTA:** Eliminare l'errore materiale circa il riferimento alle BAT applicabili all'impianto in oggetto;
RISCONTRO: revisione effettuata
2. **RICHIESTA:** Integrare, al par. 5.1, la prescrizione della comunicazione secondo la quale, il Gestore comunicherà, tramite PEC al DAP Lecce di ARPA Puglia, la data di esecuzione degli autocontrolli previsti almeno 15 giorni prima.
RISCONTRO: Il gestore, vista la frequenza quindicinale prevista per gli autocontrolli delle emissioni diffuse, si riserva la possibilità di inviare con la medesima tempistica, in alternativa alla comunicazione di cui sopra, un cronoprogramma con l'indicazione delle date programmate nel mese;
3. **RICHIESTA:** Di infittire, In merito al controllo delle fibre di amianto aerodisperse di cui al par. 5.2.3.2, i punti di campionamento (attualmente solo 3) sia all'interno del catino monodedicato sia all'esterno dello stesso al fine di ottenere un monitoraggio lungo l'intera perimetrazione della discarica. I punti di monitoraggio dovranno essere condivisi con ARPA. Dovrà essere intensificata la frequenza di monitoraggio (quindicinale durante l'intero l'anno); tale controllo dovrà essere eseguito durante le operazioni di conferimento e abbancamento dei rifiuti, da attestare tramite tenuta di un apposito registro su cui annotare orario e data di abbancamento con riferimento allo specifico carico.
RISCONTRO: In merito, il gestore effettuerà il monitoraggio dell'aria ambiente con frequenza quindicinale in CINQUE punti ubicati, in funzione della direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte (n.ro 1), in corrispondenza del piazzale principale (n.ro 1) e a valle del catino di discarica (n.ro 3) in corrispondenza del confine esterno dell'impianto.

L'ubicazione dei singoli punti di campionamento sarà riportata tramite la specifica delle coordinate all'interno del relativo verbale di campionamento. Il controllo sarà effettuato durante le operazioni di conferimento e abbancamento dei rifiuti da attestare tramite tenuta di un apposito registro su cui annotare orario e data di abbancamento con riferimento allo specifico carico. La tabella seguente riporta gli elementi minimi da inserire in tale registro.

Data campionamento	Ora inizio campionamento	F.I.R.	Verbale di Campionamento
<i>Data relativa al campionamento della matrice</i>	<i>Ora di inizio del campionamento</i>	<i>Formulari Identificativi Rifiuti relativi alle operazioni di carico e scarico svolte durante le operazioni di campionamento</i>	<i>Riferimento (data e numero) del Verbale di Campionamento redatto dal Laboratorio incaricato del campionamento</i>

RICHIESTA: Si rileva inoltre che nella tabella 10 di pag. 18 del PMC è indicato il parametro "Fibre libere di crisotilo" e come metodo di misura il NIOSH 9002:1994, metodo impiegato per la determinazione delle fibre di amianto nei materiali massivi. Inoltre, nella stessa tabella si riporta sempre il parametro "altre fibre libere di amianto" non indicando l'allegato di riferimento del D.M. 06/09/94 che consente di definire la tecnica impiegata per la determinazione. Il metodo impiegato deve essere un metodo specifico per la determinazione quantitativa di fibre di amianto aerodisperse che consenta di riconoscere le diverse tipologie di asbesti (serpentine e anfiboli) come previsto dal D.M. 06/09/94. Le metodiche analitiche impiegate dovranno essere concordate con ARPA.

Nella suddetta tabella 10 occorre indicare i valori limite (VL) per le emissioni diffuse (interne ed esterne all'impianto) di fibre di amianto aerodisperse. Non si condividono i valori limite (VL) indicati dal Gestore in tabella E6 dell'elaborato "REL_AIA1-A_REV_0 – Schede tecniche AIA" pari a 0,2 ff/cc (200 ff/l) per il parametro "altre fibre libere di amianto" e pari a 0,6 ff/cc (600 ff/l) per il parametro "Fibre libere di crisotilo". I valori limite devono essere cautelativi per l'ambiente; pertanto si propone un VL pari a 2 ff/l per le fibre di amianto all'interno della piattaforma (catino monodedicato) (valore limite previsto per la restituibilità degli ambienti al termine di un'attività di bonifica di materiali contenenti amianto D.M. 06/09/94) e un VL di 0.8 ff/l per le fibre di amianto all'esterno della piattaforma (in ambiente esterno) (maggiormente cautelativo del valore previsto per la restituibilità degli ambienti al termine di un'attività di bonifica di materiali contenenti amianto D.M. 06/09/94).

La scrivente Agenzia comunica inoltre la propria disponibilità ad eseguire in contraddittorio con il Gestore il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse con una frequenza quadrimestrale.

RISCONTRO: Si è proceduto con la rettifica del metodo di misura..

Relativamente ai Valori limite, precisando che i valori riportati in tabella E6 NON sono relativi ai limiti proposti ma rappresentano una "stima" delle emissioni complessive nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, condividendo i VL proposti, si è proceduto a modificare la tabella 10.

4. **RICHIESTA:** In merito al monitoraggio delle polveri in aria ambiente, si ritiene adeguato un monitoraggio con frequenza mensile in almeno n. 2 punti (sopravento e sottovento) dei parametri “Polveri totali” come proposto nella tabella 10 pag. 18 del PMC e in aggiunta di PM₁₀ e PM_{2.5} come di seguito specificato.

Parametri	Metodi	Durata campionamento	Limite	Frequenza
PM ₁₀	UNI EN 12341:2014	24 ore	50 µg/m ³	mensile
PM _{2.5}	UNI EN 12341:2014	24 ore	25 µg/m ³	mensile

Si propone inoltre, salvo diversa indicazione da parte di ASL Lecce quale autorità sanitaria competente, di monitorare la frazione inalabile (diametro tra 10 e 100 µm), tramite il metodo M.U. 1998:13 “Determinazione della frazione inalabile delle particelle aerodisperse - Metodo gravimetrico” indicato in tabella 10 pag 18 del PMC, e la frazione respirabile (diametro < 4 µm, frazione che raggiunge gli alveoli polmonari) delle particelle aerodisperse mediante metodo MU 2010:2011 “Determinazione della frazione respirabile delle particelle aerodisperse - Metodo gravimetrico”. I valori limite da considerare sono quelli raccomandati dall’ACGIH pari a 3 mg/m³ per la frazione granulometrica respirabile e 5 mg/m³ per la frazione granulometrica inalabile come proposto dal Gestore in tabella E6 dell’elaborato “REL_AIA1- A_REV_0 – Schede tecniche AIA” per le polveri totali.

RISCONTRO: Si è proceduto ad aggiornare la tabella 10 così come proposto inserendo anche la determinazione della frazione inalabile e respirabile delle particelle aerodisperse con i relativi Valori Limite proposti.

5. **RICHIESTA:** In merito al monitoraggio dello scarico delle acque meteoriche trattate, di cui al par. 5.2.4, si chiede che:
- 5.1. Sia ricercato il parametro amianto, al fine di rilevare l'eventuale presenza di fenomeni di dilavamento di fibre di amianto dalle superfici di impianto interessate anche dal transito degli automezzi dedicati al trasposto di tali rifiuti. Il valore limite da rispettare sarà "assenza di fibre di amianto", dove per assenza di fibre si intende una concentrazione inferiore al LOD della metodica. La relativa metodica impiegata (che il Gestore deve proporre) dovrà essere concordata con ARPA.
- 5.2. Nella tabella 11 sia riportata, nella specifica colonna, la localizzazione del punto di scarico come comunicata ai sensi dell'art. 13 c. 6 del R.R. 26/2013 con nota prot. REI n. 031/21 del 16/04/2021 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 26636/2021).
- 5.3. Nelle tabelle 12 e 13 sia eliminato il refuso alla determinazione del pH, già previsto nel richiamo alla Tabella 4 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 quale riferimento ai parametri da ricercare nel monitoraggio dello scarico.

5.4. Sia previsto, come già prescritto dalla D.D. 50/2021, il controllo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e smi per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

RISCONTRO: E' stato inserito il parametro "amianto" in aggiunta a quelli previsti dalla Tabella 4 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e smi per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. La tabella 11 è stata aggiornata con le coordinate richieste e già comunicate con nota prot. REI n. 031/21 del 16/04/2021 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 26636/2021).

E' stato eliminato il refuso presente relativo al parametro pH.

6. **RICHIESTA:** Con riferimento al controllo dei rifiuti in ingresso:

6.1. Al par. par. 5.2.2.2, nella sezione relativa ai Controlli sui rifiuti inerti, eliminare il riferimento all'eventuale conferimento nella discarica destinata ai rifiuti in cemento amianto, peraltro erroneamente definita come "discarica per rifiuti non pericolosi (cemento-amianto)".

6.2. Rispetto ai controlli radiometrici specificati al par. 5.2.2.3, si rimanda al parere della competente UOS Agenti Fisici del DAP Lecce prot. n. 79190 del 21/11/2022 in allegato.

RISCONTRO: Rispetto ai controlli radiometrici di cui al par. 5.2.2.3, facendo specifico riferimento alla prescrizione n.ro 22 "radiazioni ionizzanti" contenuta all'interno del Rapporto Conclusivo dell'Ispezione Ordinaria AIA effettuata da ARPA Puglia nel 2020 e al parere ARPA sopra indicato, i rifiuti riportati nel seguente elenco, potranno essere accettati solamente se accompagnati da adeguato certificato di avvenuto controllo radiometrico che attesti la non presenza di radioattività superiore ai valori di fondo ambientale:

- ELENCO EER per i quali è richiesto il possesso – in ingresso in impianto – dell'attestazione di assenza di radioattività superiore ai valori di fondo ambientale:
 - 10 11 12
 - 12 01 01
 - 12 01 03
 - 17 04 01
 - 17 04 02
 - 17 04 05
 - 17 04 07

Relativamente al riferimento di cui al paragrafo 5.2.2.2., si rileva essere stato eliminato in quanto trattasi di mero refuso.

7. **RICHIESTA:** In merito alle emissioni sonore di cui al par. 5.2.5 si rimanda nuovamente al parere dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 79190 del 21/11/2022.

RISCONTRO: in ottemperanza a quanto osservato dal parere sopra riportato, la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo prevede che i punti di misura vengano adeguatamente georeferenziati.

8. **RICHIESTA:** Rispetto alla matrice rifiuti prodotti di cui al par. 5.2.6:

8.1. Nella tabella 15 specificare per ogni rifiuto elencato, il rispettivo codice EER nella colonna "Codici EER presenti" nonché l'identificato dell'area ove lo stesso è posto in deposito temporaneo per come denominata nella TAV_AIA-14 "Planimetria materie prime, ausiliarie, deposito temporaneo e rifiuti" rev. giugno 2022, nella colonna "Identificativo Area di Deposito Temporaneo".

8.2. Inserire il parametro amianto nel set analitico da ricercare nel controllo trimestrale del percolato (tabelle 18 e 19). Il valore limite da rispettare sarà "assenza di fibre di amianto", dove per assenza di fibre si intende una concentrazione inferiore al LOD della metodica. La relativa metodica impiegata (che il Gestore deve proporre) dovrà essere concordata con ARPA.

RISCONTRO: La tabella 15 è stata aggiornata con le informazioni richieste. Si precisa tuttavia che i codici EER indicati sono da ritenersi indicativi e non vincolati in quanto trattasi di rifiuti PRODOTTI e come tali non soggetti a specifica autorizzazione ai sensi del citato art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Relativamente all'aggiornamento richiesto delle tabelle 18 e 19, si è ritenuto più opportuno inserire quanto richiesto da ARPA all'interno della tabella 17 in quanto maggiormente pertinente circa la caratterizzazione dei rifiuti prodotti

9. **RICHIESTA:** In merito al monitoraggio delle acque sotterranee e suolo proposto al par. 5.2.8 si rappresenta quanto di seguito:

9.1. I n. 4 pozzi individuati (P2 interno e P1, P3 e P4 esterni al sito) non possiedono caratteristiche tali da garantirne l'utilizzo a tale scopo (caratteristiche costruttive differenti, impossibilità di un campionamento low flow, etc.) nonché dislocati, quelli esterni, ad una distanza eccessiva dal sito. È necessario pertanto che il gestore esegua preliminarmente uno studio idrogeologico sito specifico al fine di individuare tutti i corpi idrici sotterranei che si attestano nell'area di interesse; il monitoraggio dovrà necessariamente interessare il corpo idrico sotterraneo più superficiale che dovrà essere indagato tramite modellazione idrogeologica supportata da appositi rilievi in campo atta a definire la direzione del deflusso sotterraneo. Sulla base di tale studio particolareggiato dovranno essere individuati/realizzati almeno n. 3 piezometri di cui almeno n. 1 a monte idrogeologico e almeno n. 2 a valle rispetto al deflusso della falda.

9.2. Il set analitico da investigare dovrà necessariamente comprendere anche il parametro amianto, così come già previsto dalla tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 ed il valore limite di riferimento dovrà essere "assenza di fibre di amianto", dove per assenza di fibre si intende una concentrazione inferiore al LOD della metodica. La relativa metodica impiegata (che il Gestore deve proporre) dovrà essere concordata con ARPA.

9.3. Il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio del suolo superficiale (top-soil), ad oggi non previsto, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da eseguire con frequenza annuale in almeno n. 4 punti esterni al sito al fine di ricercare il parametro amianto ed i metalli, così come normati dalla tabella 1 dell'Allegato 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06. La metodologia di campionamento e analisi dell'amianto dovrà essere concordata con ARPA.

RISCONTRO: con riferimento alla richiesta di cui al punto 9.1 questa Società ha provveduto ad infittire il censimento dei pozzi limitrofi alla stessa misurando le quote dei boccapozzi (riferite al caposaldo della stessa discarica), nonché le misure del livello statico che permettono la ricostruzione esatta della piezometria dell'area in esame. Tale censimento viene integrato dall'esecuzione di n. 3 sondaggi geognostici localizzati intorno alla discarica (di cui si è inoltrata la relativa documentazione ad ISPRA, in ottemperanza alla Legge 4 agosto 1984 n. 464) di cui uno a monte e due a valle, che permetteranno la misura del livello statico a ridosso della stessa discarica. Inoltre le stesse perforazioni serviranno a confermare che al di sotto della discarica esiste la sola falda profonda circolante nei calcari, così come già attestato nella fase di perforazione del pozzo di monitoraggio e servizio esistente sul piazzale dello stesso impianto.

Relativamente al punto 9.2, il set analitico è stato integrato con il parametro "amianto" e il relativo valore limite è definito come "assenza di fibre di amianto". Infine, con riferimento al punto 9.3 . monitoraggio del suolo superficiale (TOP SOIL) si prevede di effettuare un controllo con frequenza annuale, in numero 4 punti esterni all'impianto come individuati nella planimetria allegata per la ricerca di metalli e amianto i cui valori limite sono definiti dalla Tabella 1, Allegato 5 alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

10. **RICHIESTA:** Il par. 5.2.11 deve essere integrato prevedendo, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 29-undecies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore informi immediatamente (per mezzo sia mail che PEC) l'autorità competente, il Comune, la ASL e ARPA Puglia DAP di Lecce ed adotti immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti. La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti;
- le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- la durata;
- le matrici ambientali coinvolte;
- le misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

I criteri minimi secondo i quali il gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'Allegato X alla parte II del D. Lgs. n. 152/06 e smi, a seguito di:

- superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, etc.);
- danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, etc.) e degli impianti produttivi;
- incendio;
- esplosione;
- gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni);
- rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere, ad esempio, un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- eventi naturali.

Il PMC dovrà altresì prevedere che, entro il giorno successivo alla fine all'evento, il Gestore invii un rapporto conclusivo (per mezzo PEC) che contenga in aggiunta agli elementi precedenti anche le seguenti informazioni:

- punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
- tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
- data/e e durata dell'evento occorso;
- stima della quantità emessa, descrivendo nel report la metodologia di stima;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;
- l'analisi delle cause;
- le misure di emergenza adottate;
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

Un riepilogo degli eventi suddetti e delle relative comunicazioni dovrà essere sintetizzato nella Relazione annuale.

RISCONTRO: l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo contiene tutte le richieste sopra dettagliate

11. **RICHIESTA:** Eliminare dal par. 5.2.13 l'erroneo riferimento alla BATc.

RISCONTRO: Riferimento eliminato.

12. **RICHIESTA:** Dettagliare le attività di controllo e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti sommariamente descritte al par. 5.4, prevedendo, qualora non già effettuata, la periodica esecuzione delle prove di tenuta delle vasche interrate.

RISCONTRO: è stato aggiornato il paragrafo con le richieste avanzate ed è stata previsto che, con specifico riferimento alla prova di tenuta delle vasche interrate, il gestore effettuerà con cadenza ANNUALE una prova di tenuta. Tale attività prevede che si rilevi il livello del pelo libero del liquido contenuto in un intervallo temporale di almeno 48 ore avendo cura di chiudere i collegamenti a monte e a valle della vasca.

13. **RICHIESTA:** In merito alla comunicazione dei risultati di monitoraggio, integrare il par. 5.5 specificando che, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il Gestore dovrà trasmettere all'autorità competente e al DAP Lecce di ARPA Puglia un report annuale in cui sia riportata, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2013 e smi, la sintesi dei risultati della gestione della discarica e dell'attuazione del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente nonché una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale. Il report annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle azioni correttive e di miglioramento ambientale adottate.

Si chiede inoltre di specificare nel PMC che i dati forniti nel report annuale devono essere trasmessi anche su supporto informatico; in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici.

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel report:

- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- prezzi di conferimento;
- andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- quantità di materie prime utilizzate;
- quantità di combustibili utilizzati;
- consumi idrici;
- consumi energetici;
- quantitativi di rifiuti prodotti con indicazione dei relativi codici EER;

- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
- risultati delle verifiche trimestrali condotte sulle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo;
- risultati degli autocontrolli effettuati sulle matrici ambientali (emissioni diffuse, scarichi idrici, acque sotterranee, suolo, rumore, etc.) comprensivi di commento degli esiti, rapporti di prova con giudizio finale e corredati dei relativi verbali di campionamento;
- esiti verifiche prove di tenuta vasche interrate;
- descrizione di ogni anomalia/guasto/malfunzionamento/evento incidentale/superamento VL verificatosi.

RISCONTRO: è stato aggiornato il paragrafo del Piano di Monitoraggio e controllo con le richieste avanzate.

14. **RICHIESTA:** Nelle tabelle 30 e 31 del par. 6.1 inserire il previsto controllo trimestrale delle acque di percolazione (par.5.2.6 - tabella 18) ed eliminare le ultime due colonne relative ai controlli di ARPA Puglia. Si chiede di integrare le suddette tabelle riportando tutte le informazioni relative allo specifico monitoraggio (parametri, frequenza, punti di campionamento, unità di misura, metodo di misura, metodica analitica, riferimento valori limite, etc.) al fine di rappresentare un chiaro ed esaustivo quadro sinottico.

RISCONTRO: è stato aggiornato il paragrafo del Piano di Monitoraggio e controllo con le richieste avanzate.

15. **RICHIESTA:** Si evidenzia infine che sia il campionamento delle fibre aerodisperse che l'analisi per la ricerca del parametro amianto in tutte le matrici deve essere effettuato da personale qualificato ai sensi del D.M. 14/05/96 art. 5. Inoltre il laboratorio incaricato dal Gestore per la determinazione del parametro amianto deve risultare inserito nella Lista ufficiale dei laboratori qualificati dal Ministero della Salute

RISCONTRO: Il laboratorio incaricato per il campionamento e l'analisi del parametro amianto in tutte le matrici sarà selezionato tra quelli inseriti nella lista ufficiale dei laboratori qualificati e in possesso di personale qualificato ai sensi del D.M. 14/05/96 art. 5

2 RISCONTRO NOTA PROT. 0036750 del 20/12/2022 CITTÀ DI GALATONE

2.1 PREMESSA

Nel seguito del presente capitolo si riscontra ai seguenti elementi:

- PARERE URBANISTICO del 07/11/2022 del 4° SETTORE – Servizi Tecnici, Urbanistica-Patrimonio-Manutenzioni della CITTA' DI GALATONE avente ad oggetto: "Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino. Istanza di riesame AIA ai sensi dell'art.29 - octies del D. Lgs. 152/2006 prot. 27901 del 13.07.2022. Convocazione della Conferenza dei Servizi ex art.14 della l. 241/1990."
- PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA emesso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con Verbale n.ro 23 del 15/11/2022
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI GALATONE DI INDIRIZZO N. 52 DEL 25/11/2022 avente ad oggetto: "Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone, loc. Vignali-Castellino. Istanza di riesame AIA ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006. Atto di indirizzo."

2.2 PARERE URBANISTICO del 07/11/2022 del 4° SETTORE – Servizi Tecnici

In ordine cronologico, il parere in oggetto è il primo emesso dall'Amministrazione Comunale di Galatone. Il documento elenca, per le particelle interessate dal procedimento in esame, il rapporto con gli strumenti pianificatori comunali cogenti esprimendo in conclusione parere negativo.

Premesso che il rapporto tra le particelle interessate della presenza dell'installazione esistente è già stato analizzato dal Gestore all'interno della Relazione Tecnica Generale REL_AIA-01 del Giugno 2022, si rileva che il parere negativo emesso non è supportato da alcuna motivazione di natura tecnica o ambientale.

Il parere urbanistico in questione, premettendo che l'area interessata dall'impianti in oggetto ricade:

- **Ricade nel P.R.G. approvato con D.G.R. n° 1586 del 22.02.1982 come:**
ZONA E/1 - Agricole e incolti produttivi - con destinazione d'uso: possibilità di edificazione residenziale in funzione esclusiva dell'uso agricolo-produttivo dei terreni;
- **Ricade nel P.U.G. adottato con D.C.C. n° 15 del 26.04.2022 come:**
Zona Crpva1– Prevalente valore paesaggistico – E2;

individua, per ciascun elemento, le modalità di intervento disciplinate e assentite riportando un importante approfondimento circa le regole sulle NE (Nuove Edificazioni) e, aspetto importante, **rimandando, ai contenuti dell'art. 34.26.1/S – Contesti rurali - Generalità delle NTA del PUG adottato** per le specifiche prescrizioni in materia di edilizia nelle aree rurali.

Il Parere Urbanistico conclude infine come segue:

Inoltre, sempre nel P.U.G. adottato con D.C.C. n° 15 del 26.04.2022, l'art. 36/S - Impianti pubblici e/o d'interesse pubblico nelle aree agricole, all'ultimo capoverso, riporta "Non è consentito l'utilizzo delle cave per impianti di stoccaggio rifiuti e discariche".

Per quanto di competenza di questo settore, in ordine ai soli aspetti urbanistici, richiamata la normativa dettagliatamente espressa in narrativa, la tipizzazione dell'area (da PRG vigente e da PUG adottato) e le relative Norme Tecniche di Attuazione, **si esprime parere negativo ai fini urbanistici.**

Figura 1: Stralcio parere urbanistico Comune di Galatone

Pertanto, se da un lato il Dirigente cita l'art. 34.26.1/S – Contesti rurali - Generalità delle NTA del PUG adottato, dall'altro fonda il parere negativo sulla base dell'art. 36/S.

Premesso quindi che il procedimento in questione concerne un procedimento di rinnovo ex art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. senza modifiche sostanziali, senza alcuna modifica impiantistica e senza la previsione di alcun intervento di natura edile, si evidenzia che il parere comunale OMETTE di riportare che le particelle in esame ricadono in area tipizzata dal PUG adottato come "AREA DI DISCARICA" (vedi di seguito) e non come area (tipizzata o tipizzabile) di "Cava" (che è il presupposto in base al quale è espresso il parere negativo).

Al fine di meglio comprendere quanto appena affermato, si riporta uno stralcio dell'art. 36/S delle NTA del PUG di Galatone:

art. 36/S – Cave inattive, cave dismesse e cave attive

1. Per cave inattive si intendono le cave per le quali l'autorizzazione abbia perso efficacia per decorrenza del termine di validità oppure sia cessata la coltivazione.
La prosecuzione dei lavori è consentita solo per opere di messa in sicurezza del sito e per il recupero ambientale.
2. Per le cave dismesse individuate nella Tavola delle previsioni strutturali del Pug, non sono previsti ampliamenti ma solo opere di recupero finalizzate ad una specifica destinazione di utilizzo con priorità all'uso originario del suolo al fine di evitare degrado alla struttura ecosistemica rurale.
L'eventuale diverso utilizzo deve essere indirizzato alla riqualificazione ecosistemica ambientale.
3. Per cave attive si intendono le cave per le quali l'autorizzazione alla coltivazione sia in corso di validità. Le cave attive sono indicate con un perimetro che delimita l'area estrattiva, comprese le sue pertinenze, per la quale l'attività sia stata autorizzata. Tali cave restano in attività fino al completamento del progetto autorizzato. Gli eventuali ampliamenti, se ricadenti nel piano di bacino, sono autorizzati nel rispetto delle NTA del P.R.A.E., del PAI e delle Invarianti strutturali del Pug.

Non sono consentite opere della trasformazione per scopi edilizi.

Eventuali proposte per il recupero ai fini produttivi con destinazione diversa da quella originaria ed esclusivamente in potranno essere valutate in sede di Consiglio Comunale.

Le stesse non dovranno prevedere manufatti stabili o infissi in modo permanente infissi al suolo e dovranno, inoltre, avere la caratteristica della stagionalità

Le destinazioni compatibili sono:

- spazi per concerti e il ballo all'aperto;
- piccoli servizi di ristorazione;
- campi scuola estivi;
- impianti sportivi;

102

NTA del PUG
Comune di Galatone

- verde attrezzato;
- iniziative di carattere culturale.

Non è consentito l'utilizzo delle cave per impianti di stoccaggio rifiuti e discariche.

Figura 2: Stralcio pagg 102-103 delle NTA del PUG del Comune di Galatone

Pertanto è evidente la assoluta inapplicabilità del riferimento posto alla base del parere negativo espresso dal Comune di Galatone, in quanto **è pacifico che l'installazione in esame è una discarica e non certamente una cava** e, specificatamente, rispetto ai singoli commi dell'art. 36/S delle NTA del PUG cogente:

1. L'area in cui ricade la discarica NON è una cava inattiva. Nell'area insiste una discarica autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi della parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e in corso di validità;
2. L'area NON è individuata all'interno della Tavola delle previsioni strutturali del PUG come "cava dismessa" anzi:

- a. la Tav. 1.5.0. "Carta delle risorse del sistema dei rifiuti, estrattive e nodi tecnologici" identifica l'area come "AREA DISCARICA" (Figura 3);
- b. la Tav. 1.9.0. "Carta delle criticità ambientali" identifica l'area come "AREA DISCARICA" (Figura 4);

3. Vale quanto riportato al precedente punto 1.

Anche il passaggio *"Eventuali proposte per il recupero ai fini produttivi con destinazione diversa da quella originaria ed esclusivamente in potranno essere valutate in sede di Consiglio Comunale"* non trova riscontro sia perché già la prima autorizzazione rilasciata al sito (DGP n.ro 13/2000) riporta di un parere FAVOREVOLE all'ubicazione dell'impianto rilasciato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 47/1997 sia perché le autorizzazioni rilasciate (sia quelle ex D.Lgs. 22/99 sia quelle ex D.Lgs. 152/2006) prevedono che: *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"* (per tutte, C.d.S., Sez. VI, n. 3202/2020).




Figura 3: Stralcio Tav. 1.5.0. PUG Galatone. Il cerchio rosso identifica l'area di Discarica in esame




Figura 4: Stralcio Tav. 1.9.0. PUG Galatone. Il cerchio rosso identifica l'area di Discarica in esame

Circa il rapporto dell'area in oggetto con gli strumenti urbanistici, come anticipato precedentemente, l'area della discarica è inquadrata nello stesso PUG come CRPVA e, certamente, stante l'installazione presente, non può essere considerata come "cava dismessa". D'altra parte lo stesso PUG cogente, alla tav. 1.5.0. identifica l'area come "Discariche" e non come "Area di cava attiva", "Cava abbandonata", "Cava rinaturalizzata" o "Cava riqualificata (agricoltura)" (perimetrata all'interno della medesima tavola per siti differenti da quello in esame).

Infine, per mera facilità di lettura, si riporta quanto già presente all'interno della Relazione Tecnica Generale di AIA, relativamente all'analisi del rapporto dell'impianto esistente con la pianificazione comunale. Analisi effettuata tramite la consultazione del web-gis (<http://webgis.sit-puglia.it/galatone/>) messo a disposizione dal Comune di Galatone tramite il quale è stato possibile quindi estrapolare i Certificati di Destinazione Urbanistica relativi alle singole particelle interessate dalla presenza dell'impianto. **Ovviamente l'applicativo comunale disponibile on-line, tiene conto del recente PUG Adottato con Delibera di C.C. N. 15/2022.**



Figura 5: Area dell'impianto su base catastale e ortofoto 2019 (comunale) fonte: <http://webgis.sit-puglia.it/galatone/>




Figura 6: Area dell'impianto su base ortofoto 2019 e complessivo PUG vigente fonte: <http://webgis.sit-puglia.it/galatone/>

Gli stralci seguenti costituiscono i Certificati di Destinazione Urbanistica estratti tramite il già citato applicativo comunale.

ANTEPRIMA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA



Particella


Foglio	Particella	Superficie calcolata
15	1404	64.0

Zone Urbanistiche intersecate

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Regolatore Generale		E, Zona agricola	100 %	64	
Piano Regolatore Generale		AF - Area di interesse ferroviario	100 %	63.8	
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	6.3.1 - Componenti Culturali e Insediative	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	64	
Piano Urbanistico Generale		Fasce di rispetto	96 %	61.2	

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Urbanistico Generale	PUG/P	Cirpa1 - Prevalente valore paesaggistico - E2	100 %	64	
Piano Urbanistico Generale	PUG/S	CRPVA - Contesto rurale a prevalente valore paesaggistico	100 %	64	
Piano Urbanistico Generale	Componenti da PPTR	pptr 6.3.1 BP 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	64	
Piano Urbanistico Generale	Componenti Infrastrutturali	Area Discarica	89 %	57.2	

ANTEPRIMA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA



Particella

Foglio	Particella	Superficie calcolata
15	1403	76.9

Zone Urbanistiche intersecate

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Regolatore Generale		E, Zona agricola	100 %	76.9	
Piano Regolatore Generale		AF - Area di interesse ferroviario	50 %	38.7	
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	6.3.1 - Componenti Culturali e Insediative	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	76.9	
Piano Urbanistico Generale		Fasce di rispetto	46 %	35.3	

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Urbanistico Generale	PUG/P	Cirpa1 - Prevalente valore paesaggistico - E2	100 %	76.9	
Piano Urbanistico Generale	PUG/S	CRPVA - Contesto rurale a prevalente valore paesaggistico	100 %	76.9	
Piano Urbanistico Generale	Componenti da PPTR	pptr 6.3.1 BP 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	76.9	
Piano Urbanistico Generale	Componenti Infrastrutturali	Area Discarica	64 %	49.4	

ANTEPRIMA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA



Particella


Foglio	Particella	Superficie calcolata
15	402	1617.1

Zone Urbanistiche intersecate

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Regolatore Generale		E, Zona agricola	100 %	1617.1	
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	6.3.1 - Componenti Culturali e Insediative	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	1617.1	
Piano Urbanistico Generale	PUG/P	Crpvat1- Prevalente valore paesaggistico - Ez	100 %	1617.1	

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Urbanistico Generale	PUG/S	CRPV/A, Contesto rurale a prevalente valore paesaggistico	100 %	1617.1	
Piano Urbanistico Generale	Componenti da PPTR	pptr 6.3.1 BP 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	1617.1	
Piano Urbanistico Generale	Componenti Storico Culturale	Muretti a secco	1 %	9.8	
Piano Urbanistico Generale	Componenti Infrastrutturali	Area Discarica	64 %	1035.1	

ANTEPRIMA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA



Particella

Foglio	Particella	Superficie calcolata
15	122	8552.6

Zone Urbanistiche intersecate

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Regolatore Generale		E, Zona agricola	100 %	8552.6	
Piano Regolatore Generale		AF - Area di interesse ferroviario	1 %	100.3	
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	6.3.1 - Componenti Culturali e Insediative	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	8552.6	
Piano Urbanistico Generale		Fasce di rispetto	1 %	74.9	

Piano Urbanistico	Strato	Zona	Percentuale	Superficie calcolata (mq)	Normativa
Piano Urbanistico Generale	PUG/P	Crpva1-Prevalente valore paesaggistico - E2	100 %	8552.6	
Piano Urbanistico Generale	PUG/S	CRPVA, Contesto rurale a prevalente valore paesaggistico	100 %	8552.6	
Piano Urbanistico Generale	Componenti da PPTR	polr 6.3.1 BP 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico	100 %	8552.6	
Piano Urbanistico Generale	Componenti Infrastrutturali	Area Discarica	94 %	8000.6	

Complessivamente, **pertanto**, l'area di discarica è interessata dai seguenti Piani:

Piano Urbanistico	Zona	Considerazioni
Piano Regolatore Generale	E, Zona Agricola	L'intera installazione risulta essere interessata da tale zonizzazione.
	AF, Area di interesse ferroviario	La porzione dell'installazione più prossima al sedime ferroviario è interessata dalla presenza della fascia di rispetto ferroviaria. In tale porzione non sono presenti attività o strutture che possano interferire con le misure di tutela e salvaguardia previste
Piano Urbanistico Generale	Fasce di rispetto	Idem come sopra
Piano Urbanistico Generale PUG/P	Crpva1-Prevalente paesaggistico E2	L'intera installazione risulta essere interessata da tale zonizzazione

		<p>come definita all'art. 34.35/P delle NTA del PUG del Comune di Galatone.</p> <p>Trattandosi di procedimento di rinnovo senza alcuna modifica impiantistica/strutturale significativa, non si evincono criticità o incompatibilità.</p>
Piano Urbanistico Generale PUG/S	CRPVA, Contesto rurale a prevalente valore paesaggistico	<p>L'intera installazione risulta essere interessata da tale zonizzazione.</p> <p>Trattandosi di procedimento di rinnovo senza alcuna modifica impiantistica/strutturale significativa, non si evincono criticità o incompatibilità.</p>
Piano Urbanistico Generale Componenti da PPTR	PPTR 6.3.1. BP 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico	<p>L'intera installazione è interessata dalla presenza di tale zonizzazione così come definita all'art. 21.2/S e relative tavole.</p> <p>Trattandosi di procedimento di rinnovo senza alcuna modifica impiantistica/strutturale significativa, non si evincono criticità o incompatibilità.</p>
Piano Urbanistico Generale Componenti Infrastrutturali	Area Discarica	<p>Il recente PUG ha recepito la presenza della discarica in esame.</p> <p>Trattandosi di procedimento di rinnovo senza alcuna modifica impiantistica/strutturale significativa, non si evincono criticità o incompatibilità</p>
Piano Urbanistico Generale Componenti Storico Culturale	Muretti a secco	<p>La sola particella 402 è interessata per circa l'1% (circa 9.8mq) della sua estensione totale dalla</p>

		<p>presenza del lembo di un muretto a secco.</p> <p>Tale area non è interessata da alcuna attività oggetto del presente procedimento, inoltre, trattandosi di procedimento di rinnovo senza alcuna modifica impiantistica/strutturale significativa, non si evincono criticità o incompatibilità.</p>
--	--	--

In definitiva quindi è possibile concludere che la prosecuzione, senza modifiche impiantistiche e/o strutturali è compatibile con le previsioni di cui al vigente PUG del Comune di Galatone.

2.3 PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA emesso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con Verbale n.ro 23 del 15/11/2022

Il parere di compatibilità in esame nel presente paragrafo, riporta il parere sfavorevole al progetto "Discarica monomateriale di amianto" in quanto non compatibile con l'art. 82 c.2 lettera a3) delle NTA del PPTR.

Ribadendo ulteriormente che il procedimento in questione concerne un procedimento di rinnovo ex art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. senza modifiche sostanziali, senza alcuna modifica impiantistica e senza la previsione di alcun intervento di natura edile, si rileva che il parere espresso non è assolutamente pertinente e non presenta alcun presupposto valido. Basta infatti analizzare l'articolo 82 c.2 lettera a3) delle NTA del PPTR: disciplina le Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative, per comprendere tale affermazione.

Infatti, la lettera a3 del secondo comma prevede che IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA, non siano ammissibili gli interventi di *"realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti [...]"*. Ovviamente, il procedimento in questione non tratta né la REALIZZAZIONE né tantomeno l'AMPLIAMENTO di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti ma tratta del RINNOVO ex art. 29-octies D.Lgs. 152/2006, senza modifiche sostanziali, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in scadenza il prossimo gennaio 2023. Ribadendo inoltre che le autorizzazioni in possesso dalla ditta (sia quelle ex D.Lgs. 22/99 sia quelle ex D.Lgs. 152/2006) prevedono che: *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"* (per tutte, C.d.S., Sez. VI, n. 3202/2020), si osserva che un eventuale diniego alla

prosecuzione dell'attività di discarica comporterebbe la conseguente impossibilità della realizzazione del piano di recupero ambientale già previsto e autorizzato che comporterebbe, tra le altre, una mancata realizzazione degli obiettivi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dalla sezione C della scheda d'ambito del PPTR.

Pertanto è possibile concludere che il procedimento in esame non richiede alcun accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR cogente in quanto trattasi di impianto esistente e già autorizzato e per il quale non si prevede alcuna modifica sostanziale, realizzazione di nuovi manufatti o rilevante trasformazione del paesaggio anzi, l'ipotetico diniego alla prosecuzione delle attività comporterebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dalla sezione C della scheda d'ambito del PPTR previsti dal medesimo art. 91.

2.4 DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI GALATONE DI INDIRIZZO N. 52 DEL 25/11/2022

Con riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale in oggetto, ultimo atto ad essere emesso in ordine cronologico con la quale l'Amministrazione Comunale di Galatone esprime il proprio parere negativo, si rimanda a quanto precedentemente osservato.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare e ribadire che l'oggetto della Conferenza Servizi è in realtà il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA che, in base all'art. 29-octies c.11 D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. *"Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso."*

Nella prospettiva che precede è quindi ultronea l'espressione del parere in riferimento alle prescrizioni contenute nel nuovo strumento urbanistico adottato; giacché, trattandosi di rinnovo dell'AIA esistente, ovviamente nei limiti del riempimento delle volumetrie già approvate, il nuovo strumento urbanistico adottato non esplica efficacia alcuna.

Non risulta essere mai intervenuta, né essere oggetto di richiesta, una variazione della struttura e delle dimensioni dell'impianto che, nell'attuale configurazione, è stato approvato con D.D. della Amministrazione Provinciale di Lecce n. 522/2013, adottata con parere favorevole del Comune di Galatone.

Nel contesto appena descritto ARPA, nel verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi in corso di espletamento, ha esplicitamente dichiarato che non si pone alcun problema di messa in sicurezza della discarica poiché non sono state riscontrate, anche nell'ultima ispezione del settembre 2022, situazioni di inquinamento ambientale.

Viceversa, la stessa ARPA si è riservata di fornire indicazioni per interventi migliorativi delle variazioni proposte dalla società e per l'integrazione del piano di monitoraggio; e quindi, per dare effettiva utilità alla espressione

del parere, dovrebbe vincolarsi il parere favorevole al rinnovo, ovviamente nei limiti dei volumi già autorizzati, al rispetto delle indicazioni che sono state formulate e/o saranno formulate da ARPA.

Analizzando infatti nel dettaglio la Delibera Comunale (vedi stralcio seguente) risulta evidente l'assenza di qualsivoglia presupposto tecnico/normativo/ambientale che possa supportare tale parere negativo.

CONSIDERATO CHE

- L'intervento richiesto è contrario alle prescrizioni e morfologie edilizie previste nelle NTA del PUG adottato con Del.CC n.15/2022;
- che l'art. 36/S delle predette norme rubricato "Impianti pubblici e/o di interesse pubblico nelle aree agricole", dispone all'ultimo capoverso che "non è consentito l'utilizzo delle cave per impianti di stoccaggio rifiuti e discariche";
- che analogo divieto è contenuto nella delibera di moratoria ambientale approvata con Del. C.C. n. 50 del 24/11/2017;
- che le ragioni di tutela della salute pubblica e di tutela ambientale sopra espresse impongono un diniego al rinnovo dell'autorizzazione con obbligo per il gestore di messa in sicurezza della discarica;
- che la commissione consiliare competente in data 25 Ottobre 2022 ha espresso parere negativo sulla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ;
- che la commissione paesaggio nella seduta del 15/11/2022 ha espresso parere negativo che di seguito si riporta: *"La c.l.p. esprime parere sfavorevole in quanto non compatibile con l'art. 82 comma 2 lett. A3 delle N.T.A. del P.P.T.R."*
- che è necessario che il C.C. autorizzi il responsabile del settore urbanistica ad inviare parere negativo, ratificando di fatto quanto già inviato e in precedenza dedotto.

Figura 7: Stralcio della Delibera di Consiglio Comunale n.ro 52/2022

In particolare circa la considerazione che *"L'intervento richiesto è contrario alle prescrizioni e morfologie edilizie previste nelle NTA del PUG adottato con Del.CC n. 15/2022"*, che *"l'art. 36/S delle predette norme rubricato "Impianti pubblici e/o di interesse pubblico nelle aree agricole", dispone all'ultimo capoverso che "non è consentito l'utilizzo delle cave per impianti di stoccaggio rifiuti e discariche" e che "analogo divieto è contenuto nella delibera di moratoria ambientale approvata con Del. C. n. 50 del 24/11/2017"* si rimanda al precedente paragrafo 2.2.

Relativamente alla considerazione che *"le ragioni di tutela della salute pubblica e di tutela ambientale sopra espresse impongono un diniego al rinnovo dell'autorizzazione con obbligo per il gestore di messa in sicurezza della discarica"* si rileva che l'impianto in questione non ha mai rappresentato alcun pregiudizio o rischio per la



tutela dalla salute pubblica e per la tutela ambientale anzi, l'assenza di un simile impianto ubicato, ha acuito il fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti contenenti amianto nelle nostre campagne a causa dei conseguenti incrementi dei costi di smaltimento.

Circa la considerazione che *"la commissione paesaggio nella seduta del 15/11/2022 ha espresso parere negativo che di seguito si riporta: "La c.l.p. esprime parere sfavorevole in quanto non compatibile con l'art. 82 comma 2 lett. A3 delle N.T.A. del P.P.T.R." si rimanda al precedente paragrafo 2.3.*

..*.*

Tutto ciò premesso, si rinnova ancora una volta l'invito alla chiusura della conferenza di servizi (già scaduta nei termini di legge) con l'adozione del relativo provvedimento.

Cordiali saluti.

Lecce, 12 Gennaio 2023

R.E.I. s.r.l.